



**I.D.E.E.** S.r.l.

*Consulenze per la Sicurezza e la Qualità*

## VISTO E PIACIUTO

Le clausole “visto e piaciuto” o “nello stato in cui si trova”, spesso accompagnano i contratti di vendita anche di attrezzature di lavoro. L’acquisto di una macchina o di una attrezzatura in base a tali clausole, comporta spesso tra gli operatori diversi dubbi interpretativi anche alla luce della normativa in materia di sicurezza.

### **L’articolo 1490 del codice civile riporta che:**

*“il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso a cui è destinata”.*

La Corte di Cassazione ha stabilito (sentenza n°3741, 1979), che la garanzia per i vizi è esclusa dalla “*clausola vista e piaciuta*” (la quale ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta) qualora si tratti di vizi riconoscibili e non taciuti in mala fede.

La suddetta clausola non può mai essere interpretata come rinuncia a far valere qualsiasi azione sulla qualità e sui vizi della cosa venduta, già vista dal compratore e dichiarata di sua soddisfazione.

In base al panorama giuridico sulle clausole in esame, si deve analizzare come tale regime si relazioni con la normativa in materia di sicurezza; in particolare si considerano gli Art.11, comma 1 D.P.R. 459/1996 e Art. 23, D. Lgs. 81/2008 (e successive modificazioni):

### **Art.23 D. Lgs. 81/2008:**

#### ***Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori***

*1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

**Art. 11, 1 D.P.R. 459/1996:** ....chiunque venda, noleggi, o conceda in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di Marcatura CE, deve attestare sotto la propria responsabilità che essi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore.

Alla luce di quanto riportato, la non rispondenza della macchina alla normativa in materia di sicurezza, di là di rientrare a livello contrattuale tra i vizi palesi od occulti della macchina e quindi ad escludere o limitare la garanzia dei vizi, non esclude in capo all'acquirente l'obbligo di acquistare solo macchine a norma, ed al venditore di vendere solo macchine sicure.